



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Rettifica e integrazione ai Decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali n. 302 del 25.11.2025, n. 309 del 29.11.2025 e n. 310 del 29.11.2025.

Codice Proposta: 88706

N°. 316 DEL 11/12/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO (con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025, acquisita al protocollo con n. 838201 del 04/11/2025, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 fermo restando la procedura in corso di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 88;

VISTA la suddetta delibera del Consiglio dei Ministri con la quale si sono confermati i contenuti del mandato commissoriale affidato con la deliberazione del 4 novembre 2021, come integrato con deliberazione del 23 dicembre 2021;

VISTA la sopra richiamata delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stata confermata la nomina dei subcommissari dott. Ernesto Esposito e ing. Iole Fantozzi di cui alle deliberazioni del 23 dicembre 2021, del 22 giugno 2022 e del 18 settembre 2023;

PRESO ATTO:

- del DCA n. 302 del 25.11.2025, avente ad oggetto la “*definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica, di assistenza sanitaria e socio- sanitaria e di assistenza extra – ospedaliera estensiva, ambulatoriale e domiciliare con oneri a carico del S.S.R., erogate dalla rete di assistenza territoriale privata accreditata – Triennio 2025- 2027*”;
- del DCA n. 309 del 29.11.2025, avente ad oggetto la “*definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni nell'ambito della rete specialistica ambulatoriale e per l'acquisto di prestazioni APA e PAC erogate dalle strutture private accreditate con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale – Triennio 2025 – 2027*”;
- del DCA n. 310 del 29.11.2025, avente ad oggetto la “*definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale a carico del S.S.R. – triennio 2025-2027 per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie erogate dagli stabilimenti termali accreditati*”;

VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “*legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante “*Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*”;

CONSIDERATO che l'art. 8 *quater*, co. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stabilisce che “*nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza (...)*”;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 8 *quinquies*, co. 1bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che “*i soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi*

contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7”;

VISTI:

- il DCA n. 326 del 28/10/2024, avente ad oggetto “*Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante “Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”*;
- l'art. 4, co. 7 bis del Decreto Legge 27/12/2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha ulteriormente prorogato al 31/12/2026 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co. 7 e 8 quinquies, co. 1bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- il DCA n. 231 del 21/05/2025, recante “*differimento al 31 dicembre 2026 dei termini di cui al DCA n. 326 del 28/10/2024 avente ad oggetto: Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante “Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”*;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, di dover procedere all'integrazione delle disposizioni di cui ai DDCCAA n. 302 del 25.11.205, n. 309 del 29.11.205 e n. 310 del 29.11.2025, in considerazione delle nuove modalità di stipulazione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, co. 1bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

RITENUTO, pertanto, in considerazione delle nuove modalità di stipulazione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, co. 1bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e nell'ambito dei definiti livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni sanitarie - Triennio 2025-2027 - di cui ai DDCCAA n. 302/2025, n. 309/2025 e n. 310/2025, di dover specificare e fare obbligo che:

- per i contratti da sottoscrivere, le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono alla contrattualizzazione delle Strutture private accreditate eroganti le prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSR con riferimento alle sole annualità 2025 e 2026 e, nel caso in cui, interverranno ulteriori differimenti e/o proroghe di legge dei termini previsti di cui D. Lgs n. 502/1992, di procedere alla sottoscrizione della ulteriore annualità 2027;
- per i contratti già sottoscritti e riferiti al Triennio 2025-2027, le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono alla sottoscrizione di un *addendum* contrattuale a mezzo del quale è specificato che, per la sola annualità 2027, salvo ulteriori differimenti e/o proroghe di legge dei termini previsti di cui all'art. 8 quinquies, co. 1bis del D. Lgs. n. 502/1992, il contratto sottoscritto tra i medesimi soggetti si intende risolto ex lege e non più produttivo degli effetti per come disciplinati per le annualità 2025 e 2026;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-

bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI STABILIRE che, in considerazione delle nuove modalità di stipulazione dei contratti di cui all'art. 8 *quinquies*, co. 1bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e nell'ambito dei definiti livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni sanitarie - Triennio 2025-2027 - di cui ai DDCCAA n. 302/2025, n. 309/2025 e n. 310/2025, di dover specificare che:

- per i contratti da sottoscrivere, le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono alla contrattualizzazione delle Strutture private accreditate eroganti le prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSR con riferimento alle sole annualità 2025 e 2026 e, nel caso in cui, interverranno ulteriori differimenti e/o proroghe di legge dei termini previsti di cui D. Lgs n. 502/1992, di procedere alla sottoscrizione della ulteriore annualità 2027;
- per i contratti già sottoscritti e riferiti al Triennio 2025-2027, le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono alla sottoscrizione di un *addendum* contrattuale a mezzo del quale è specificato che, per la sola annualità 2027, salvo ulteriori differimenti e/o proroghe di legge dei termini previsti di cui all'art. 8 *quinquies*, co. 1bis del D. Lgs. n. 502/1992, il contratto sottoscritto tra i medesimi soggetti si intende risolto ex lege e non più produttivo degli effetti per come disciplinati per le annualità 2025 e 2026;

DI FARE OBBLIGO alle Aziende Sanitarie Provinciali di procedere all'adozione degli atti conseguenti alle indicazioni di cui al presente Decreto.;

DI TRASMETTERE il presente Decreto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento "Salute e Welfare", mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alle Aziende Sanitarie Provinciali del SSR;

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale "Salute e Welfare" per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC

**II Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**II Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**II Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 7 -ASSISTENZA TERRITORIALE – SALUTE NELLE CARCERI – SISTEMA DELLE
EMERGENZE-URGENZE

Il responsabile del procedimento.)

TERESA CELESTINO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)